



COMUNE DI BOLOGNA

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. La Classificazione acustica del territorio comunale è lo strumento che attribuisce a ciascuna parte del territorio i limiti di immissione e di emissione che devono essere rispettati secondo quanto previsto dal DPCM 14/11/1997 e dai Decreti attuativi della Legge quadro 447/95.
2. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge quadro 447/95, dell'art. 11 della Legge Regionale 15/2001, e sulla base degli indirizzi della Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 21/1/2002, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti fissati dalla vigente classificazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
3. Inoltre, ai sensi del comma 1-e dell'art. 6 della citata L. 447/95 ¹ il Regolamento disciplina le attività di intrattenimento e spettacolo e diffusione musicale nei pubblici esercizi ed in altre attività aperte al pubblico.
4. Sono escluse dal presente Regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale ².

¹ Ai Comuni compete "l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico"

² Art.59. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

5. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2 saranno oggetto di uno specifico atto di Giunta da approvarsi contestualmente all'approvazione del presente regolamento.
6. Laddove viene concessa autorizzazione in deroga non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

Art. 2 – Definizioni

1. Attività rumorose temporanee. Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle attività che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
2. Manifestazioni. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla disciplina di cui al Titolo II, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, manifestazioni a qualunque altro titolo, luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico e che hanno carattere di attività temporanee, come sopra definite.

TITOLO II – MANIFESTAZIONI

Art. 3 - Individuazione delle aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo. Criteri e limiti.

1. Le manifestazioni che si svolgono nelle aree elencate nella allegata tabella 1, idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di persone, devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella stessa; tale tabella fornisce per ogni area i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.
 2. Nelle altre aree, non individuate nella tabella 1, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alla tabella 2.
 3. Le manifestazioni che si svolgono nell'ambito del cartellone estivo promosso dall'Amministrazione comunale, nelle aree individuate dalla tabella 3, devono rispettare i criteri e limiti indicati nella stessa.
-
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro .
 2. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

4. L'elenco dei luoghi contenuti nella tabella 3 può essere modificato o integrato con delibera di Giunta, a seguito di una valutazione di compatibilità acustica.
5. Per gli eventi organizzati nelle aree indicate in tabella 3, al di fuori del periodo giugno - settembre, vengono applicati i limiti indicati in tabella 2.
6. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle include anche le prove tecniche degli impianti audio.
7. Al di fuori degli orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
8. Tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovranno rispettare il limite di 108 dB(A) LA_{max}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 4 - Autorizzazione delle manifestazioni

1. La domanda di autorizzazione per le manifestazioni deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2, della Legge quadro 447/95 ed all'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011, inerente la previsione d'impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Il Comune trasmette la documentazione acquisita ad Arpa per quanto di competenza.
2. Nel caso di manifestazioni organizzate dal medesimo soggetto e che si ripetono in un medesimo luogo con caratteristiche analoghe anche dal punto di vista tecnico, in assenza di criticità pregresse, non è necessario ripresentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la previsione d'impatto acustico di cui al comma precedente.
3. I Quartieri possono individuare, sulla base di una indagine storica delle autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti, attraverso atto approvato dal Consiglio di Quartiere, l'elenco dei luoghi dove si svolgeranno manifestazioni le quali potranno essere autorizzate con procedure semplificate secondo quanto sarà disposto nell'atto di cui all'articolo 1 comma 5, comunque nel rispetto della tabella 2.
4. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni dovranno tenere conto delle possibili criticità derivanti da manifestazioni che si svolgono in siti contigui.
5. L'autorizzazione potrà prevedere un programma di monitoraggi acustici, da svolgersi a cura degli organizzatori, al fine verificare il rispetto dei limiti dichiarati.

TITOLO III - CANTIERI

Art. 5 - Generalità

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
2. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
3. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge quadro 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 6 - Orari e limiti massimi

1. L'attività dei cantieri edili, stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle 20.00.
2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) di attività rumorose in cantieri edili, è svolta secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.
3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) maggiore o uguale 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
4. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) maggiore o uguale 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio,

su data di inizio e fine dei lavori.

5. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) in cantieri stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, è svolta, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00.
6. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 7 - Casi particolari

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo successivo.
2. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, o in aree ad esse limitrofe, e specificatamente nelle aree destinate a scuole e ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Art. 8 - Autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati non necessita di specifica autorizzazione che si intende compresa nei titoli edilizi abilitanti.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o di orario sopra individuato, possono richiedere specifica deroga.
3. Le deroghe a limiti e orari per cantieri di:
 - a) opere pubbliche comunali,
 - b) interventi sulle infrastrutture stradali,
 - c) interventi sulle infrastrutture tecnologiche (es: illuminazione pubblica, rete distribuzione energia elettrica, acqua, gas, ecc.),
 - d) manutenzione e cura del verde pubblico,

sono rilasciate dal Responsabile Unico di Procedimento qualora l'attività del cantiere interferisca in maniera significativa e problematica con la mobilità privata, i servizi di trasporto pubblico o altri servizi pubblici quali, per esempio, la raccolta dei rifiuti.

4. Ai cantieri per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

TITOLO IV – PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 9 – Intrattenimenti in pubblici esercizi ed in altre attività

1. Il presente articolo disciplina le attività di piccoli trattenimenti musicali effettuati negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, secondo i limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
2. Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 e successive modifiche, nonché della delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1879/2009, il titolo abilitante all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione delle pertinenze, in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, consente anche lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo.
3. I piccoli intrattenimenti devono avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale, l'assetto ordinario del locale non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'intrattenimento tali da trasformare lo stesso in luogo di pubblico spettacolo e le porte ed i serramenti devono rimanere chiusi durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento.
4. L'esercizio dell'attività di intrattenimento o spettacolo, qualora svolta nell'ambito di una vera e propria attività imprenditoriale, è soggetto all'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
5. Le attività di piccolo intrattenimento musicale senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, di cui al precedente comma 2, sono soggette a presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. La SCIA deve essere corredata da:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2, della Legge quadro 447/95 e art. 4 del D.P.R. 227/2011 inerente la previsione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale; copia della predetta relazione dovrà essere tenuta all'interno del locale a disposizione di eventuali organi di controllo;
 - b) un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato relativa al rispetto dei requisiti di idoneità statica dei locali per l'uso cui sono destinati, nonché il rispetto dei requisiti di fruibilità delle vie di esodo da parte degli avventori e dell'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati.
6. Le altre attività elencate nell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011 quali palestre, sale da gioco, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, che utilizzino impianti di diffusione sonora, sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nella modalità previste dal precedente comma 5.
7. Alle attività rientranti nelle tipologie elencate nei precedenti commi 5 e 6, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene data la possibilità di uniformarsi alla nuova disciplina in materia di diffusione sonora, con presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento

Art. 10 – Intrattenimenti musicali nei dehors

1. Nel dehors è vietato qualsiasi tipo d'intrattenimento musicale.

TITOLO V – ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 11 - Attività agricole

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

TITOLO VI – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 12 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (ad esclusione della manutenzione del Verde Pubblico di cui all'art. 7) è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico; macchine e impianti devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 13 - Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti esterni su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Art. 14 - Cannoncini antistorno

1. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo maggiore o uguale a 3 minuti;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Art. 15 - Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di

abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;

- c) Periodo di utilizzo: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno

Art. 16 – Altre attività

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 con esclusione della domenica e dei giorni festivi.
2. Gli antifurti sono disciplinati dall'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana.
3. L'attività degli artisti di strada è disciplinata dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana. In particolare è vietato l'uso di amplificatori.

TITOLO VII – CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Misurazioni e controlli

1. I parametri di misura riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a. LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) maggiore o uguale a 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
 - b. LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history.
2. Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

3. L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Municipale.
4. La Polizia Municipale svolge attività di controllo dei cantieri ai sensi dell'art. 12 comma 1.d del Regolamento di Polizia Urbana.
5. Il personale incaricato dei controlli ha facoltà di accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono sorgente di rumore, di richiedere dati, notizie e documentazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo; tali funzioni non possono essere ostacolate dal segreto industriale.

Art. 18 – Sanzioni pecuniarie

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 EURO ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/95.

Art. 19 – Disposizioni finali o transitorie

1. Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogato il protocollo Comune / Arpa "in merito al rilascio di autorizzazioni amministrative per attività che possono provocare inquinamento acustico" PG n. 144190/2005
2. E' abrogato il "Nuovo regolamento per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi" PG: 59535/92
3. E' abrogato l'art. 357 del Regolamento di Igiene per tutela della salute e dell'Ambiente

TABELLA 1: Criteri e limiti per manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata

Questa tabella riguarda aree idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di persone. Le localizzazioni saranno recepite dalla classificazione acustica con successiva variante.

Luogo	Tipologia manifestazione	Durata max	n. max giorni all'anno (non più di 2 consecutivi)	Limite orario	Limite in facciata LAeq	Limite LASlow in facciata	Limite LASmax per il pubblico
Arena Parco Nord	Concerti	4h	12	24.00	95	100	108
		8h	3				
Stadio	Concerti	4h	7	23.30	95	100	108
Paladozza	Concerti e manifestazioni con diffusione sonora	4h	25	23.30	85	90	108

NB: I valori di cui alla tabella 1 non sono applicabili all'intera durata della manifestazione, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti e immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

TABELLA 2: Criteri e limiti per manifestazioni sul territorio comunale

Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata max	n. max giorni per sito all'anno (non consecutivi)	Limite orario	Limite in facciata LAeq	Limite LASlow in facciata	Limite in facciata LASmax
Concerti e manifestazioni all'aperto	>1000	4h	5	23.30	95	100	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	> 200	4h	10	23.30	85	90	108
Manifestazioni all'aperto con diffusione sonora e attività musicali all'aperto		4h	20	23.30	70	75	108
Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli)		4h	10	23.00.00	70	75	108

TABELLA 3 - Criteri e limiti per manifestazioni nell'ambito del cartellone estivo del Comune

Luogo	Tipologia manifestazione	Durata massima	n. max giorni da giugno a settembre (non più di 3 cons.)	Limite orario	Limite in facciata LAeq	Limite LASlow in facciata
Vicolo Bolognetti (*)	Concerti all'aperto	4h	30	23.30	75	80
	Manifestazione all'aperto con diffusione sonora	3h	20	01.00	60	65
Giardini via F. Re (*)	Concerti all'aperto	4h	30	23.30	75	80
	Manifestazione all'aperto con diffusione sonora	3h	20	01.00	60	65
Parco Cavaticcio	Concerti all'aperto	4h	20	23.30	75	80
	Manifestazioni all'aperto con diffusione sonora	4h	10	24.00	65	70
Via Mascarella	Concerti all'aperto	4h	18	23.00	75	80
	Concerti all'aperto	4h	2	23.00	85	90

(*) la diffusione sonora può essere prevista, nella medesima giornata, in coda ai concerti, quindi con inizio alle 23.30 e per una durata di 1 ora e mezza. **Il numero massimo delle giornate autorizzabili nell'arco del periodo giugno settembre è pari a 40.**